

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativa ad un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e la peste suina classica in Lituania nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 577]

(I testi in lingua italiana e lituana sono i soli facenti fede)

(2012/72/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La malattia vescicolare dei suini è una malattia virale contagiosa dei suini che perturba gli scambi e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) La peste suina classica è una malattia virale contagiosa dei suini e dei cinghiali che perturba gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti.
- (4) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina classica, vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti, nonché di sperma, ovuli ed embrioni.
- (5) La direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽²⁾, fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l'ulteriore diffusione del virus.

- (6) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾ fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l'ulteriore diffusione del virus.
- (7) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi urgenti. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo volto a finanziare i costi di alcune misure finalizzate all'eradicazione delle malattie infettive di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, della decisione 2009/470/CE definisce la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo dell'Unione.
- (9) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti volti ad eradicare le malattie infettive di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (10) Nel 2011 sono comparsi in Italia focolai della malattia vescicolare dei suini. Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

- (11) Nel 2011 sono comparsi in Lituania focolai di peste suina classica. Le autorità lituane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.
- (12) Le autorità italiane e lituane hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (13) In questa fase non è ancora possibile determinare l'ammontare esatto del contributo finanziario dell'Unione poiché le informazioni fornite sul costo degli indennizzi e sulle spese operative sono una stima. Visto l'importo considerevole, è opportuno fissare una prima quota per la Lituania.
- (14) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell'Unione all'Italia

1. L'Italia può beneficiare di un contributo dell'Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l'adozione di misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2. L'importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione alla Lituania

1. La Lituania può beneficiare di un contributo dell'Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l'adozione di misure di lotta contro la peste suina classica a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2. L'importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 3

Modalità di pagamento

È versata alla Lituania una prima quota di 700 000,00 EUR del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione